



ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE FAZZINI - MERCANTINI

Sede Legale via Salvo D'Acquisto 30 63066 Grottammare (AP) tel. 0735-586067

www.fazzinimercantini.gov.it



IST. TECN. GEOM. E TURISTICO "P. FAZZINI"
via Salvo D'Acquisto 30 - 63066 - GROTAMMARE
tel. 0735 586067
Cod. Mecc.: APTL00701B

Distretto scolastico n.16
Cod. Fisc. 91002030442
Cod. Mecc. APIS00700P -
P.E.C. Istituzionale: APIS00700P@pec.istruzione.it
E-mail istituzionale: APIS00700P@istruzione.it



ISTITUTO MAGISTRALE "L. MERCANTINI"
Via E. Consorti 28 - 63065 - RIPATRANZONE
tel. 0735 9224
Cod. Mecc.: APPM007016

Prot.<<vedi segnatura>>

Mod. 04

Grottammare, 29/03/2017

Alternanza Scuola-Lavoro (art. 4 legge 53/2003 d.lgs. 77/2005, legge 107/2015)

CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TRA

L'ISTITUTO I.I.S. "Fazzini-Mercantini" con sede in Grottammare via Salvo d'Acquisto n. 30, codice fiscale 91002030442. "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Rosanna Moretti (dati conservati agli atti);

E

Comune di Cossignano, con sede in Cossignano, Piazza Umberti I°, Partita IVA 00377760442 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Sig. D'Angelo Marilena.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'Alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Il Comune di Cossignano, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture lo/gli studente/i in Alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto I.I.S. "Fazzini-Mercantini" di Grottammare, indicata come "istituzione scolastica", con riferimento al prospetto alunni allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti disciplinari, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- i) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- j) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- k) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

- l) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- m) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- n) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in Alternanza scuola lavoro lo/gli studente/i è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Gli oneri assicurativi per la copertura dei rischi degli studenti durante l'Alternanza Scuola-Lavoro, sia per l'aspetto infortunistico, che per quello della responsabilità civile, **sono a carico del soggetto promotore:**

- polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile n. 24930 dell'01/09/2016 (triennale), stipulata dalla Scuola con l'Agenzia Benacquista Assicurazioni S.n.c. di Latina;
- polizza INAIL stipulata dalla Scuola "Gestione per conto dello Stato" (rif. art. 2, DPR del 09/04/1999 n. 156).

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
- Il soggetto promotore si impegna a dare comunicazione della presente convenzione alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno - struttura provinciale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire allo studente/agli studenti, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo studente/gli studenti e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente/agli studenti; individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino al 31/08/2019.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. Per l'elenco studenti da inserire in tirocinio si fa rinvio al prospetto allegato.

Luogo e data,

F.to digitalmente

Il legale rappresentante dell'Istituzione scolastica
Dirigente scolastico (Prof.ssa Rosanna Moretti)

.....

Il legale rappresentante della Struttura ospitante

IL SINDACO
De Angelis Roberto

